Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1997

concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione

(97/602/CE)

(GU L 242 del 4.9.1997, pag. 64)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 98/188/CE della Commissione del 2 marzo 1998	L 70	28	10.3.1998
►**M2**	Decisione 98/596/CE della Commissione del 14 ottobre 1998	L 286	56	23.10.1998
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	1	20.12.2006
►**M4**	Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	1	10.6.2013

Modificato da:

►**A1**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1997

concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione

(97/602/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà ([1]), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante disposizioni sulla certificazione delle pellicce e degli altri prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio ([2]), e in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) si applica solo alle importazioni di pelli di animali non nati ed allevati in cattività originari dei paesi elencati nell'allegato della presente decisione;

considerando che tale elenco è stato redatto in base alle informazioni richieste dalla Commissione ai paesi che rientrano nell'area di distribuzione nota delle specie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3254/991;

considerando che un accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli è stato inviato al Consiglio; che è opportuno astenersi dall'effettuare interventi che potrebbero pregiudicare le finalità e gli obiettivi dell'accordo; che l'elenco comprende pertanto i paesi che hanno siglato l'accordo;

considerando, inter alia, che in attesa che altri paesi terzi siglino l'accordo internazionale sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli o in presenza di una qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3254/91, la presente decisione ha unicamente carattere transitorio; che l'elenco sopramenzionato dovrebbe essere immediatamente aggiornato a seconda delle nuove circostanze in modo da non ostacolare il commercio di pelli e di merci da esse derivate;

considerando che il comitato di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3254/91, consultato mediante procedura scritta il 20 dicembre 1996, non ha espresso parere favorevole sul progetto di decisione della Commissione che specifica l'elenco dei paesi di origine autorizzati,

([1]) GU L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.
([2]) GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 2.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei paesi che rispettano almeno una delle condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91, e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione è riportato in allegato alla presente decisione, assieme alle specie in questione.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M2

ALLEGATO

	Paesi	Specie
	Belize	*Procyon lotor*
▼M3	_____	
▼M2	Canada	*Canis latrans* *Canis lupus* *Castor canadensis* *Felis rufus* *Lutra canadensis* *Lynx canadensis* *Martes americana* *Martes pennanti* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus* *Procyon lotor* *Taxidea taxus*
	Repubblica popolare cinese	*Canis lupus* *Martes zibellina* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus*
▼M4	_____	
▼A1	_____	
▼M2	El Salvador	*Procyon lotor*
	Stati Uniti d'America	*Canis latrans* *Canis lupus* *Castor canadensis* *Felis rufus* *Lutra canadensis* *Lynx canadensis* *Martes americana* *Martes pennanti* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus* *Procyon lotor* *Taxidea taxus*
	Groenlandia	*Canis lupus*
▼A1	_____	
▼M2	Giordania	*Canis lupus*

▼M2

Paesi	Specie
Repubblica di Corea	*Martes zibellina* *Canis lupus*
Libano	*Canis lupus*
Messico	*Canis lupus* *Canis latrans* *Castor canadensis* *Felis rufus* *Ondatra zibethicus* *Procyon lotor* *Taxidea taxus*
Moldavia	*Canis lupus* *Mustela erminea*
Nicaragua	*Procyon lotor*
Norvegia	*Canis lupus* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus*
Pakistan	*Canis lupus* *Mustela erminea*
Panama	*Procyon lotor*
▼A1 _____	
▼M3 _____	
▼M2 Federazione russa	*Canis lupus* *Martes zibellina* *Mustela erminea* *Ondatra zibethicus* *Procyon lotor*
▼A1 _____	
▼M2 Turchia	*Canis lupus*